



**Deliberazione n. 93/2022**

Il Consiglio direttivo nella riunione del 30 giugno 2022,

**Visto** l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021") secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

**Visto** il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art. 4 del DL n.44/21;

**Visto** l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha modificato l'art.4 del suddetto DL n.44/2021 secondo il quale *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

**Viste** le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

**Considerato** che entrambi le citate Circolari sono risalenti al 2021 ed erano orientate alla definizione di un intervallo temporale tra la guarigione e la prima dose di vaccino. All'epoca la guarigione non era un evento rilevante ai fini dell'esonero dall'obbligo vaccinale tanto che ancora oggi nel flusso non è contemplata l'opzione "Guarigione da Covid". Pertanto non esiste una circolare ministeriale specifica interpretativa della norma DL 24 marzo 2022 ma si fa riferimento a circolari precedenti all'entrata in vigore del DL con tutte le contraddizioni derivate;

**Vista** la nota del Ministero della Salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505 che ha determinato il termine della cessazione temporanea della sospensione per il differimento della vaccinazione dopo la contrazione del Covid-19 in 90 giorni;

**Visto:**

- a) la deliberazione n. 186 del 29 dicembre 2021 con la quale è stato dichiarato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e si è proceduto ad annotare la sospensione dall'esercizio professionale sull'Albo,
- b) la deliberazione n. 14 del 28 gennaio 2022 con la quale è stato dichiarato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale e si è proceduto ad annotare la sospensione dall'esercizio professionale sull'Albo,
- c) la ripresa automatica del 12 aprile 2022 di una sospensione ai sensi dell'art. 8 del DL 24 marzo 2022, n. 24 che ha modificato l'art.4 del DL n.44/2021, di cui alla deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2022;

**Viste** le istanze trasmesse dagli interessati ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022;

**Viste** le seguenti delibere riferite all'elenco di cui sopra:

- a) d'urgenza n. 7 del 30 marzo 2022, ratificata il 22 aprile 2022
- b) n. 50 del 28 marzo 2022
- c) d'urgenza n. 13 del 1° giugno 2022, ratificata il 6 giugno 2022

con le quali è stata disposta la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4, comma 5, DL 44/2021, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nella nota del Ministero della Salute del 29 marzo 2022 Prot. 5505;

**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DI TERNI**



**Viste** le Ordinanze cautelari del TAR Lombardia, Sezioni Milano e Brescia, che hanno disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti adottati dagli Ordini sulla base della suddetta nota del Ministero vigilante facente riferimento al termine di differimento di 90 giorni anziché di 180 giorni;

**Vista** la Comunicazione n. 131 della FNOMCeO del 21 giugno 2022 che, dopo confronto approfondito con le altre professioni sanitarie, ha inviato al Ministro della Salute una nota con la quale ha evidenziato che, nelle more di un pronunciamento chiarificatore da parte del medesimo, le Federazioni avrebbero suggerito agli OMCeO di prorogare i termini delle cessazioni temporanee di tre mesi rispetto alle decisioni già adottate;

**Vista** l'Ordinanza del Tar Lazio n. 03795/2022 REG.PROV.CAU. 15 giugno 2022;

**Delibera**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- di aumentare il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 8 del DL 24 marzo 2022, n. 24, di ulteriori tre mesi (90 giorni) dalla scadenza del termine indicato nelle delibere di cessazione temporanea sopra richiamate,
- di inviare tempestiva comunicazione della presente delibera agli interessati,
- di non aumentare il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione dall'esercizio professionale ai sensi dell'art. 8 del DL 24 marzo 2022, n. 24, di ulteriori tre mesi (90 giorni), di cui alla deliberazione n. 50 del 28 marzo 2022 (punto b) vista l'Ordinanza del Tar Lazio n. 03795/2022 REG.PROV.CAU. 15 giugno 2022,
- di trasmettere alla FNOMCeO copia della citata Ordinanza del TAR Lazio n. 03795/2022 REG.PROV.CAU. 15 giugno 2022.

Ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022, la sospensione riprenderà automaticamente efficacia qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle delibere già comunicate agli interessati come modificate dalla presente delibera.

La presente deliberazione sarà pubblicata ai sensi della normativa vigente in materia di amministrazione trasparente.

Il Segretario Verbalizzante  
Dr. Paolo Bonanno

Il Presidente  
Dr. Giuseppe Donzelli

